



DOCUMENTO

LA RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

**Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate
Norma Q.1.1.**

Bozza per la pubblica consultazione

**A cura del
Gruppo di Lavoro Revisione Norme di Comportamento del Collegio
Sindacale di Società Quotate – Area Sistema di Amministrazione e
Controllo**

CONSIGLIERI DELEGATI

Raffaele Marcello
Massimo Scotton
Andrea Foschi

COMPONENTI

Massimo Boidi
Nicola Cavalluzzo
Raffaele D'Alessio
Riccardo Losi
Paolo Nagar
Marcello Pollio
Simone Scettri
Marco Seracini
Andrea Silingardi

ESPERTI

Niccolò Abriani
Giacomo Bugna
Rosalba Casiraghi
Carolyn Dittmeier
Giovanni Maria Garegnani
Pierpaolo Singer

RICERCATORI

Cristina Bauco
Matteo Pozzoli

LA RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Premessa

Il presente documento è destinato ai collegi sindacali della società (quotate o anche non quotate) che intendano procedere alla propria autovalutazione così come previsto nella [Norma Q.1.1.](#) (nel seguito, la Norma) contenuta nelle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, pubblicate dal CNDCEC in Aprile 2018. In particolare, il presente documento intende fornire alcune indicazioni applicative in merito alla redazione della Relazione di autovalutazione del collegio sindacale (nel seguito, per brevità, la Relazione).

Come è esplicitato nella Norma, il collegio sindacale (nel seguito, il Collegio) è tenuto a verificare il corretto e l'efficace funzionamento dell'organo e la sua adeguata composizione. A tal fine, il Collegio conduce un processo di autovalutazione, secondo il principio del *comply or explain*, che riguarda i singoli componenti e l'organo nella sua totalità.

La Norma chiarisce che il processo di autovalutazione, definito dal Collegio, comprende una fase istruttoria (di raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti) ed una fase valutativa che si esplica nel vaglio e nella discussione collegiale dei dati e delle informazioni raccolti, nonché delle eventuali misure correttive. Poiché il processo di autovalutazione è periodico (la Norma suggerisce una autovalutazione iniziale cui far seguire una periodicità almeno annuale) il Collegio è tenuto a monitorare nel durante l'attuazione delle misure correttive già deliberate.

La Relazione, come illustrato nel seguito, può essere utilmente suddivisa in tre parti -- dedicate rispettivamente alla illustrazione del processo, alla autovalutazione dei profili soggettivi, alla autovalutazione del funzionamento dell'organo -- seguite da un paragrafo conclusivo.

1. Parte prima. Il processo

Nella Relazione occorre precisare che, a inizio mandato e annualmente, per ciascun componente del Collegio di società quotate devono essere verificati i requisiti per l'esercizio dell'incarico in base ai criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal codice di autodisciplina cui la società ha dichiarato di aderire. Le risultanze sono riportate a verbale e trasmesse al consiglio di amministrazione, unitamente alle dichiarazioni sottoscritte e al *curriculum vitae*, per l'espletamento delle valutazioni rimesse al consiglio. Tale adempimento precede il processo di autovalutazione e ne è propedeutico, contenendo elementi imprescindibili ma non esaustivi per la successiva autovalutazione.

Ciò posto, ferme restando eventuali indicazioni contenute nei regolamenti interni di autovalutazione e fatte salve le disposizioni di settore per le società che esercitano la propria attività in settori vigilati, la prima parte della Relazione può essere dedicata alla illustrazione del processo seguito per condurre l'autovalutazione. Il Collegio dovrebbe, pertanto, specificare in questa prima parte della Relazione:

- se la Relazione afferisce alla autovalutazione effettuata ad inizio mandato ovvero ad una autovalutazione periodica;
- la struttura del questionario sottoposto ai componenti del Collegio. La struttura è libera, fermo restando che – in via minimale – le risposte richieste ai componenti devono essere funzionali alla raccolta delle informazioni, da trasfondere nella Relazione, illustrate nella Seconda Parte e nella Terza Parte di questo documento;
- il ruolo di eventuali consulenti esterni utilizzati nel processo di autovalutazione; questi possono coadiuvare il Collegio sia – fermo restando quanto illustrato al punto che precede – nella progettazione del questionario da sottoporre ai sindaci, sia nella elaborazione dei dati e delle informazioni. La Relazione deve confermare il rispetto dei requisiti di adeguata indipendenza e terzietà degli eventuali consulenti esterni come previsto dalla Norma indicando la presenza di eventuali ulteriori servizi da essi svolti a favore della società;
- la data di approvazione collegiale della Relazione.

In questa prima parte della Relazione il Collegio specifica che una sintesi dell'autovalutazione viene inviata al consiglio di amministrazione per confluire nella relazione al governo societario; qualora si tratti di autovalutazione effettuata a inizio del mandato, la disamina dei profili soggettivi, oggetto di analisi nella Parte seconda di questo documento, viene comunicata dal consiglio di amministrazione al mercato.

In questa prima parte della Relazione, altresì, il Collegio specifica che in un apposito paragrafo della propria relazione all'assemblea degli azionisti:

- sarà dato atto dello svolgimento del processo di autovalutazione;
- saranno in tale sede illustrati i profili oggetto di autovalutazione nonché una sintesi delle risultanze, distinguendo tra conformità ai requisiti normativi e aspetti di miglioramento o efficientamento;
- sarà data conferma di aver individuato laddove necessario un eventuale piano correttivo.

Il Collegio dà, altresì, atto che la versione integrale della Relazione viene riportata in allegato al verbale della riunione in cui il documento è stato approvato dal Collegio medesimo.

2. Parte seconda. L'autovalutazione dei profili soggettivi

La seconda parte della Relazione può esporre ed analizzare i risultati in tema di autovalutazione dei profili soggettivi, cui il Collegio perviene a seguito della elaborazione delle risposte fornite ai questionari, effettuata sia ad inizio mandato, sia successivamente ogni anno.

Nelle Relazioni periodiche annuali il Collegio si esprime anche con riferimento all'attuazione di eventuali azioni correttive deliberate in occasione di autovalutazioni precedenti.

2.1 Composizione quantitativa del Collegio

La Relazione dà in primo luogo atto, sulla base delle risultanze fattuali:

- della composizione numerica dell'organo e dell'anzianità media di carica;
- del rispetto del criterio di riparto tra generi.

Esaurita tale rassegna preliminare, e con riferimento – *ratione materiae* – alle sole autovalutazioni periodiche annuali – la Relazione riporta la valutazione del Collegio, effettuata in base ai questionari, in merito alla adeguatezza della composizione quantitativa dell'organo, con riferimento alle dimensioni e complessità dell'assetto organizzativo della società, anche in considerazione dell'attività effettivamente esercitata.

2.2 Composizione qualitativa del Collegio

Indipendenza, onorabilità, professionalità e cumulo degli incarichi

Con riferimento al possesso dei requisiti prefissati dall'ordinamento per l'assunzione dell'incarico da parte dei singoli sindaci (tra cui indipendenza, onorabilità, cumulo degli incarichi), in questa sezione della Relazione può essere utile che il Collegio dia atto che i singoli componenti abbiano confermato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Laddove, pur in presenza del rispetto dei requisiti normativi e con riguardo più alla sostanza che alla forma, ricorrano eventuali segnalazioni di situazioni in cui l'indipendenza o l'onorabilità dei singoli componenti siano messe a rischio, la Relazione riporta altresì:

- la disamina svolta dal Collegio in merito alle situazioni segnalate dai singoli componenti, per effetto delle quali l'indipendenza o l'onorabilità di questi ultimi è considerata a rischio;
- le richieste rivolte al sindaco di individuare adeguate misure correttive, ovvero di rinunciare all'incarico laddove queste ultime non siano ritenute sufficienti in relazione alla necessità del mantenimento del requisito di indipendenza e di onorabilità in capo all'organo nella sua complessità.

In questa sezione della Relazione il Collegio espone, altresì, i risultati della valutazione del requisito della professionalità dell'organo nel suo complesso, così come emerge dall'analisi dei questionari (analisi modulata anche con riferimento alle caratteristiche della società). Oggetto di disamina sono principalmente:

- la conoscenza dei processi di gestione e organizzazione aziendale;
- la conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione dei rischi;
- la conoscenza dei processi di governo societario;
- la conoscenza dei processi di *internal audit*;
- la conoscenza della disciplina della revisione legale;
- le competenze tecniche in ambito giuridico;
- le competenze tecniche in tema amministrativo, contabile e fiscale;
- le competenze in tema di sostenibilità;
- le competenze in tema di finanza e di funzionamento dei mercati finanziari;
- le competenze in politiche di remunerazione;
- le competenze ICT;
- le competenze nel settore e nei mercati specifici in cui opera la società.

Tale ultimo profilo deve in ogni caso emergere, in quanto previsto per legge e comunque con riferimento all'organo nel suo complesso, nel caso in cui il Collegio si identifichi con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di un EIP.

Diversità

In questa sezione della Relazione – richiamata l'adozione o meno da parte della società di politiche di diversità per il Collegio (e la eventuale motivazione dell'*explain* che giustifica la mancata adozione, ad esempio mediante l'indicazione dei requisiti di legge e della loro eventuale sufficienza ai fini di un'adeguata composizione dell'organo) nonché delle eventuali misure alternative che la società adotta o intende adottare al fine di migliorare la diversità di composizione dell'organo – il Collegio espone, sulla base delle risultanze dei questionari, la propria valutazione in termini di adeguatezza dell'organo rispetto al profilo in esame, rammentando che l'art. 123-*bis*, comma 2, lett. d-*bis* Tuf riporta, in termini esemplificativi e non esaustivi, gli aspetti relativi a età, genere, percorso formativo e professionale.

2.3 *Disponibilità di tempo*

Ciascun componente, in risposta al questionario, dichiara la propria disponibilità di tempo rispetto all'incarico alla luce:

- dell'ampiezza e complessità dell'incarico medesimo, in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- della composizione del Collegio;

- della verifica (nel solo ambito di autovalutazioni periodiche annuali) delle presenze nelle riunioni di Collegio e del consiglio di amministrazione, anche evidenziando le presenze fisiche nonché quelle in audio o audiovisive.

In base alle risposte fornite nei questionari sul punto in esame, il Collegio illustra nella Relazione la propria valutazione circa la disponibilità di tempo dei singoli componenti e in termini di complessiva adeguatezza dell'organo al diligente svolgimento dell'incarico.

2.4 Remunerazione

Può essere opportuno completare la seconda parte della Relazione prevedendo nel questionario (in sede di valutazione periodica annuale) un sondaggio sull'adeguatezza della remunerazione dei sindaci.

3. Parte terza. L'autovalutazione del funzionamento del Collegio

Nella terza parte della Relazione il Collegio può esporre ed analizzare i risultati dei questionari in tema di autovalutazione del funzionamento dell'Organo. Questa parte – *ratione materiae* – trova spazio soltanto nelle Relazioni periodiche e non in quella di inizio mandato; in tale parte della Relazione il Collegio fornisce informazioni e si esprime – nell'ambito dei punti interessati – anche con riferimento all'attuazione di eventuali azioni correttive deliberate in occasione di autovalutazioni precedenti.

3.1 Riunioni del Collegio

Nella Relazione il Collegio, in base alle risposte fornite dai singoli componenti al questionario, valuta l'adeguatezza:

- del tempo dedicato alla preparazione delle riunioni, della relativa documentazione e dell'ordine del giorno;
- della disponibilità della documentazione (piattaforme condivise, ecc.);
- delle procedure di convocazione;
- della frequenza delle riunioni rispetto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche della società;
- della durata media delle riunioni;
- della partecipazione di terzi alle riunioni (personale, consulenti, ecc.);
- della dialettica instauratasi sulle tematiche oggetto della riunione;
- della tempistica e dell'accuratezza della verbalizzazione, nonché delle modalità di tenuta e conservazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni, a mente delle indicazioni contenute nella Norma di comportamento Q.2.3. (o della Norma 2.3., trattandosi di società non quotate);

- della dinamica delle riunioni in termini di composizione di eventuali conflittualità e valorizzazione delle opportunità di contributo.

3.2 Attività svolta dal Presidente

Nella Relazione il Collegio, con l'esclusione del Presidente, in base alle risultanze del questionario, valuta l'adeguatezza dell'attività espletata dal Presidente:

- al fine di garantire l'informata partecipazione dei singoli componenti alle riunioni nonché lo svolgimento del dibattito in modo efficace;
- al fine di garantire la necessaria collegialità delle decisioni e dell'attività dell'organo;
- in relazione alla trasmissione della documentazione;
- in relazione alla attività di impulso, coordinamento e organizzazione dei lavori, avendo riguardo anche alla partecipazione alle riunioni dei comitati endoconsiliari;
- in relazione al coordinamento con i comitati e le altre funzioni aziendali.

3.3 Utilizzo di dipendenti della società, ausiliari, propri dipendenti ed esperti

Nella Relazione il Collegio dà evidenza dei casi in cui l'organo (o il singolo sindaco con riferimento al compimento di attività strumentali) abbia deliberato di avvalersi di dipendenti della società, nonché di dipendenti di singoli sindaci o ausiliari, e – in base alle risultanze del questionario – valuta se l'apporto di competenze esterne all'organo e l'ausilio fornito da dipendenti della società, dipendenti dei sindaci o ausiliari sia risultato soddisfacente e utile in relazione alla programmata attività e ai compiti da svolgere.

Il Collegio dà, altresì, evidenza dei casi in cui l'organo abbia fatto ricorso alle competenze specialistiche di esperti e – in base alle risultanze del questionario – valuta l'utilità di tale apporto in relazione al perseguimento delle attività del Collegio.

3.4 Scambio di informazioni rilevanti

Nella Relazione il Collegio – dopo aver illustrato se la società abbia adottato o meno un regolamento dei flussi informativi che disciplina modalità tempistica e procedure per l'effettiva realizzazione di scambio di documenti e informazioni tra organi e funzioni, anche all'interno delle realtà di gruppo – valuta in base alle risultanze dei questionari se lo scambio e l'acquisizione di informazioni con gli amministratori, l'incaricato della revisione legale, gli amministratori incaricati dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, il dirigente preposto, i comitati endoconsiliari, gli altri organi e le altre funzioni preposti ai controlli

- siano efficaci in termini di tempestività e idoneità a rilevare profili di rischio, carenze e anomalie degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- siano adeguati rispetto alle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di *business* aziendale, e quindi siano risultati utilmente funzionali allo svolgimento delle proprie attività di vigilanza, del monitoraggio sul processo di informativa finanziaria, del monitoraggio sulla revisione legale.

3.5 Partecipazione alle riunioni delle assemblee

Nella Relazione il Collegio, dopo aver enumerato le assemblee dei soci, le assemblee speciali degli azionisti e degli obbligazionisti nonché dei portatori di strumenti finanziari a cui i sindaci hanno partecipato, valuta – in base ai questionari - l’opportunità, la chiarezza, l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi effettuati dai sindaci nel corso delle riunioni, in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno.

3.6 Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e dei comitati endoconsiliari

Nella Relazione il Collegio – in base ai questionari – valuta se la partecipazione ai consigli di amministrazione e alle riunioni dei comitati endoconsiliari da parte dei sindaci sia stata adeguata e funzionale rispetto al perseguimento della funzione di vigilanza e dell’adempimento dei doveri che l’ordinamento gli riconosce; in particolare, sia per le riunioni del consiglio, sia per le riunioni dei comitati endoconsiliari, il Collegio valuta, sulla base dei questionari:

- la possibilità di accedere tempestivamente alla documentazione delle riunioni;
- l’opportunità, chiarezza, efficacia e appropriatezza, rispetto agli argomenti posti all’ordine del giorno, degli interventi effettuati dai sindaci.

Conclusioni

È opportuno, infine, che la Relazione preveda un paragrafo conclusivo con le valutazioni circa l’adeguatezza della composizione, nonché la correttezza e l’efficacia del funzionamento dell’organo. In tale paragrafo il Collegio riepilogherà, altresì, le principali evidenze emerse dall’analisi svolta e gli eventuali obiettivi di miglioramento operativi e comportamentali da essa conseguenti, impegnandosi a verificarne il raggiungimento.

